

037




CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON DATORI DI LAVORO DI FASCIA A (oltre i 50 dipendenti) E FASCIA B (da 36 a 50 dipendenti)  
La presente convenzione regola il programma d'assunzione per la copertura graduale della quota d'obbligo attraverso l'inserimento lavorativo delle persone disabili in conformità all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

p r e m e s s o

- 1) che l'articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e il vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro prevedono la possibilità, da parte dei datori di lavoro soggetti alle disposizioni della presente legge, di stipulare un programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo, inteso al raggiungimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della citata legge;
- 2) che l'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ammette nell'ambito del programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo le seguenti modalità:

richiesta nominativa o numerica per le persone disabili;  
tirocini formativi di orientamento;  
contratti a tempo determinato;  
contratti di apprendistato o contratti di

LA DIRIGENTE GENERALE  
dr.ssa Antonella Chiusole



inserimento;

3) in esecuzione di quanto approvato con determinazione n. 823 dd. 21/06/2017;

t r a

l'AGENZIA DEL LAVORO, con sede in Trento, Via Gardini n.75, codice fiscale 00337460224 rappresentata dalla dott.ssa Antonella Chiusole nata a Cavalese il 13/06/1962 che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Generale della Agenzia del Lavoro, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 35-107/Leg.

e


il datore di lavoro FONDAZIONE BRUNO KESSLER con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 - C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del dott. Alessandro Dalla Torre, nato a Trento (TN) il 19 maggio 1964, Responsabile del Servizio Risorse Umane della Fondazione, autorizzato giusta procura a rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento, di data 17 dicembre 2015, rep. n.39.545/15.047, reg.ta a Trento il giorno 29 dicembre 2015 al n. 13236, S. 1T.

SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

Articolo 1

Il datore di lavoro si impegna a rispettare il seguente programma di assunzioni nominative per la copertura graduale della quota d'obbligo, in relazione alla propria

LA DIRIGENTE GENERALE  
dott.ssa Antonella Chiusole




situazione occupazionale relativa alla categoria dei disabili:

- quota di riserva disabili pari a 22, come risulta dal Prospetto informativo relativo alla data del 31/12/2016;
- scoperture alla data del 16/06/2017 pari a 6;

Programma di assunzioni

Entro il	Numero	Mansioni indicative
12 mesi dalla data di stipula <u>06 LUG. 2019</u>	1	Impiegato amministrativo
Entro il	Numero	Mansioni indicative
12 mesi dalla data di stipula <u>06 LUG. 2019</u>	1	Ricercatore o tecnologo/sperimentatore negli specifici ambiti di ricerca scientifico-tecnologici o storico-umanistici
Entro il	Numero	Mansioni indicative
24 mesi dalla data di stipula <u>06 LUG. 2019</u>	1	Impiegato amministrativo
Entro il	Numero	Mansioni indicative
24 mesi dalla data di stipula <u>06 LUG. 2019</u>	1	Ricercatore o tecnologo/sperimentatore negli specifici ambiti di ricerca

LA DIRIGENTE GENERALE  
*dr.ssa Antonella Chiusole*




		scientifico-tecnologici o storico-umanistici
Entro il	Numero	Mansioni indicative
36 mesi dalla data di stipula <b>06 LUG. 2020</b>	1	Impiegato amministrativo
Entro il	Numero	Mansioni indicative
36 mesi dalla data di stipula <b>06 LUG. 2020</b>	1	Ricercatore o tecnologo/sperimentatore negli specifici ambiti di ricerca scientifico-tecnologici o storico-umanistici
Totale	6	

#### Articolo 2

Il datore di lavoro provvederà all'osservanza del programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo nei tempi previsti, anche facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 276/2003; in quest'ultima ipotesi le assunzioni andranno computate nelle quote previste per le mansioni di Ricercatore o tecnologo/sperimentatore.

Il Centro per l'Impiego dell'Agenzia del Lavoro propone, in base alle mansioni concordate, i nominativi delle persone

LA DIRIGENTE GENERALE  
*dr.ssa Antonella Chiusole*





iscritte dell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, attraverso:

- 1) la segnalazione di un unico iscritto, per il quale si ipotizzano percorsi mirati;
- 2) l'invio di un elenco di nominativi, che il datore di lavoro si impegna a contattare nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'elenco e a restituire, nelle due settimane successive, l'esito dei colloqui effettuati.

Qualora non fosse possibile individuare persone da adibire alle mansioni previste e specificate in tabella, il Centro per l'Impiego proporrà soluzioni alternative, tenendo conto delle caratteristiche professionali delle persone iscritte nell'elenco.


### Articolo 3

Per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

- 1) Utilizzo del tirocinio formativo e di orientamento.

I percorsi di integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso una unità produttiva o di servizio del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun tirocinante nell'ambito di una apposita convenzione di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, c. 4 della L. 68/99;

LA DIRIGENTE GENERALE  
*dr.ssa Antonella Chiusole*



2) Iniziative di riqualificazione professionale.

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente le persone individuate, l'Agenzia del Lavoro si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro, a predisporre un programma formativo mirato;

3) Ampliamento del periodo di prova.

Nel caso in cui le persone disabili non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro o nei casi di prestazioni lavorative di particolare complessità, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di 6 mesi, previo accordo con l'Agenzia del Lavoro;

4) Deroghe ai limiti d'età e di durata per l'apprendistato.

Qualora la persona disabile risulti inoccupata o abbia avuto in passato solo esperienze lavorative saltuarie o con mansioni significativamente diverse da quelle riconducibili alla convenzione, potranno essere attuate deroghe ai limiti d'età e di durata dei contratti di apprendistato e di inserimento. Tali deroghe non potranno superare comunque di due anni il limite di età e di un anno quello di durata previsto dalle norme e dal CCNL in materia.

Articolo 4

Fermo restando che la durata massima del programma di

**LA DIRIGENTE GENERALE**  
*dr.ssa Antonella Chiusole*



copertura graduale della quota d'obbligo il datore di lavoro è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Le quote previste dall'articolo 3 della citata legge sono da ritenersi coperte limitatamente ai posti convenuti nel programma d'assunzioni di cui all'articolo 1.

#### Articolo 6

Il rispetto dei termini di assunzione è vincolante per il datore di lavoro salvo casi eccezionali che dovranno essere sottoposti, con nota scritta e motivata, alla preventiva valutazione dell'Agenzia del Lavoro.


Qualora il datore di lavoro non rispetti il programma di assunzioni formulato, la convenzione, per la parte delle rimanenti assunzioni, verrà automaticamente considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, L. 68/99 (avviamento numerico). L'Agenzia del Lavoro, pertanto, provvederà ad avviare, per le mansioni indicate in tabella o in subordine equivalenti, il 50% delle rimanenti unità previste ad ogni scadenza con il limite minimo di 1 unità.

#### Articolo 7

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

I dati forniti saranno trattati esclusivamente con riferimento alla stipulazione ed alla esecuzione del presente contratto. Il trattamento sarà effettuato con

**LA DIRIGENTE GENERALE**  
**Dr.ssa Antonella Chiusole**



assunzioni è la seguente:

- 12 mesi per assunzioni di 1 unità
- 18 mesi per assunzioni di 2 unità
- 24 mesi per assunzioni da 3 a 5 unità
- 36 mesi per assunzioni da 6 a 8 unità
- 48 mesi per assunzioni oltre le 8 unità

e che in caso di assunzioni superiori ad 1 unità è possibile prevedere delle scadenze intermedie, il programma d'assunzioni per la copertura graduale della quota d'obbligo della presente convenzione ha durata pari a mesi 36 a partire dalla data di stipula dello stesso con l'Agenzia del Lavoro e si conclude in data 06 LUG. 2020. L'attività di controllo e di valutazione dell'andamento del programma d'inserimento lavorativo delle persone disabili sarà curato dall'Agenzia del Lavoro. Questa apporterà in caso di necessità eventuali modifiche al contenuto del programma d'assunzioni per la copertura della quota d'obbligo, in accordo con il datore di lavoro, o proporrà la sospensione dell'efficacia della convenzione. Il programma d'assunzioni potrà essere interrotto nel caso in cui si verificano gravi irregolarità nell'osservanza del programma d'inserimento lavorativo da parte del datore di lavoro.

#### Articolo 5

Per tutta la durata del programma d'assunzioni per la

LA DIRIGENTE GENERALE  
*dr.ssa Antonella Chiusole*





supporto cartaceo e informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla stipulazione e all'esecuzione del contratto.

I dati saranno trattati dal personale dell'Agenzia coinvolto nell'esecuzione del contratto. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento è la provincia Autonoma di Trento, responsabile è la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro.

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Per Agenzia del Lavoro

Per Fondazione Bruno Kessler

La Dirigente Generale

Il Responsabile del

Servizio Risorse Umane

Dott.ssa Antonella Chiusole

Dott. Alessandro Dalla Torre

Trento, 07 LUG. 2017

